

CONVENZIONE

TRA

EURISPES Italia S.p.A. – EURISPES Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale Liegi n. 41, codice fiscale e partita IVA 09257741000, rappresentata dal Presidente Prof. Gian Maria Fara, nato a Tempio Pausania (SS), il 09/09/1951, codice fiscale: FRA GMR 51P29 L093 K, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della medesima società in forza dei poteri ad esso conferiti, di seguito per brevità **Eurispes Italia S.p.A.**


E

Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli, con sede in Napoli, Piazza Matteotti, 1 Codice Fiscale e partita IVA 05784341215, rappresentata dal dott. Nicola Di Raffaele, nato a Sant'Antimo (Na), il 18/07/1965, Codice Fiscale: DRF NCL 65L18 I293J, domiciliato per la carica presso la sede sociale, la quale viene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della medesima società in forza dei poteri ad esso conferiti, di seguito per brevità **AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.**

congiuntamente indicati come “le parti”

PREMESSO CHE

- **Eurispes Italia S.p.A.** svolge l'attività di studio, ricerca e indagini sul campo – in ambito locale, nazionale ed internazionale – nei diversi settori socio-economici, ambientali, politici, istituzionali e finanziari;
- **Eurispes Italia S.p.A.**, per lo sviluppo delle proprie attività, ha stipulato apposita convenzione con l'Eurispes - Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, acquisendo – da quest'ultimo - il know-how, l'archivio ricerche e documentazione, il data base elettronico e tutte le pubblicazioni;
- **Eurispes Italia S.p.A.** svolge attività di assistenza alle Persone Giuridiche e Private e agli Enti Pubblici Economici per: analisi economico-sociali e statistiche, sondaggi, pianificazione e sviluppo, studio dei mercati, preparazione e



Art. 2

Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti contraenti al fine di:

- a. identificare i progetti;
- b. definire le strategie più adeguate per il buon fine dei progetti stessi;
- c. individuare i professionisti più adatti per ogni settore di intervento, e provvedere alla loro organizzazione e coordinamento in relazione alle specifiche esigenze del progetto.

Art. 3

- I due organismi si impegnano ad elaborare e promuovere un programma comune di collaborazione culturale e scientifica al fine di rendere più intensi e proficui i rapporti di cooperazione che entrambi gli organismi hanno già in essere, o intendono ulteriormente avviare e/o potenziare, con primari Istituti, Scuole, Organismi pubblici e privati nei rispettivi sistemi territoriali di riferimento.
- In particolare, l'Agenzia **AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.** e **Eurispes Italia S.p.A.** si impegnano a definire un programma specifico di attività che preveda lo svolgimento, in comune:
 - a) di progetti di studi, analisi, e ricerche di tipo settoriale e/o territoriale;
 - b) di progetti di ricerca che consentano all'Agenzia **AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.** di rafforzare la propria partecipazione attiva ad iniziative comunitarie europee ed internazionali;
 - c) ai fini del miglior svolgimento di detti programmi generali e specifici, i due organismi si impegnano a definire con specifici protocolli aggiuntivi, che diventeranno parte integrante del presente accordo, i termini di collaborazione con soggetti terzi esterni, italiani ed esteri, per il miglior raggiungimento degli scopi sopra descritti.

Art. 4

Per il raggiungimento delle finalità individuate all'art. 3, ciascuno organismo si impegna ad assicurare all'altro ogni forma di assistenza, di collaborazione e di adeguato supporto.



Inoltre, gli Organi interessati dei rispettivi Organismi individueranno il personale più qualificato e disponibile per svolgere dette attività, accertando che l'attività convenzionale presenti utilità per le due istituzioni.

In generale, entrambe gli Organismi si impegnano a:

- tenersi periodicamente informati sulle attività concordate e sugli sviluppi delle medesime;
- scambiarsi informazioni utili sulle iniziative di propria competenza;
- darsi comunicazione prima dell'avvio di iniziative analoghe a quelle oggetto del presente accordo da realizzare con terzi.

Art. 5

- Il presente accordo ha una durata di tre anni ed è automaticamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo la disdetta di uno dei firmatari comunicata per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 6

I segni distintivi (di seguito "Marchi") di ciascuna parte possono essere utilizzati dall'altra, previo consenso del titolare.

Resta inteso che l'utilizzo di tali marchi dovrà avvenire esclusivamente per la realizzazione delle finalità del presente accordo.

Ciascun Organismo, inoltre, si obbliga a utilizzare i Marchi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti a tutela della proprietà industriale obbligandosi, in particolare, a non alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico e non potrà cedere a terzi, in alcun modo, la possibilità di utilizzare i Marchi.

L'uso dei Marchi di ciascuna Parte dovrà essere tale, per contenuti e per il mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte, nonché da influire negativamente sui Marchi e sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità della clientela.

A seguito della risoluzione per qualsiasi causa del presente accordo, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso dei Marchi restituendo altresì il relativo materiale eventualmente già predisposto.



Art. 7

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se concordata per iscritto tra le parti.

Art. 8

Le parti si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati.

Art. 9

Il presente accordo è interpretato ed applicato nel rispetto degli accordi internazionali e nazionali in materia di cooperazione scientifica e culturale.

Eventuali questioni interpretative o di natura contenziosa saranno affidate, in primo luogo, all'esame di un gruppo di lavoro conciliativo costituito dai Presidenti, o dai loro delegati, dei due organismi.

La mancata risoluzione della controversia da parte del gruppo di lavoro conciliativo scioglie le parti dagli accordi raggiunti in precedenza, senza nessuna pretesa di danni per ciascuna della parti stesse.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.

Il Presidente

dott. Nicola Di Raffaele

EURISPES Italia S.p.A.

Il Presidente

Prof. Gian Maria Fara

Giuliano in Campese, 23 febbraio 2012